

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2486

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TATTARINI, NARDONE, OLIVERIO, PAOLONI, DI
FONZO, DI STASI, DI CAPUA, ROTUNDO, MONTECCHI,
ZANI, PROCACCI, MAGDA NEGRI**

Proroga di termini di cui all'articolo 32 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, in materia di indicazione geografica dei vini

Presentata il 5 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini fra l'altro al capo XI, recante disposizioni transitorie, articolo 32, comma 3, recita: « Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato attribuire una indicazione geografica ai vini da tavola non riconosciuti ad indicazione geografica tipica ». Ed al comma 4: « Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, il comitato nazionale di cui all'articolo 17 procede d'ufficio alla verifica di tutti i disciplinari di produzione dei vini DOP e DOC adottati alla data di entrata in vigore

della presente legge proponendo, se del caso, le relative modifiche del disciplinare o le revoche delle denominazioni e pubblicando le proposte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le procedure e le modalità della verifica sono disciplinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 17 ».

I vini ad indicazione geografica rappresentano una quantità notevole della produzione enologica nazionale variando di anno in anno tra il 30 ed il 40 per cento del totale nel mentre ancora nessuna indicazione geografica è stata riconosciuta ad indicazione geografica tipica.

Alla base di tale ritardato riconoscimento ci sono motivazioni istituzionali quali la non ancora modificata regolamentazione comunitaria che non prevede la categoria « indicazione geografica tipica » ma « vino tipico » nonché il ritardo nell'adozione da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del decreto previsto per dettare norme sulla modalità di riconoscimento.

Inoltre il ritardo di oltre un anno e mezzo nella nomina del comitato di cui all'articolo 17 e la mancata emanazione del decreto sulle procedure e modalità di cui al comma 4 dell'articolo 32 non hanno

consentito il rispetto del dettato dell'articolo stesso.

Per non lasciare la vitivinicoltura italiana e quindi il reddito dei viticoltori derivante dalla più appropriata qualificazione di origine nella incertezza di non poter più utilizzare le indicazioni geografiche sin qui approvate o consentite provvisoriamente ai sensi della precedente legislazione, nonché concedere un lasso di tempo sufficiente alla revisione dei disciplinari dei vini già riconosciuti DOCG e DOC, si rende necessario procrastinare di un ulteriore triennio i termini di cui in narrativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I termini di cui all'articolo 32, commi 3 e 4 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono differiti di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

